

IMPOSTA DI
BOLLO
ASSOLTA CON
PAGAMENTO DI
F24

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **589** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 06/06/2022

CONTRATTO

per affidamento del servizio di “Noleggio dei mezzi aziendali” - **progetto n. 22021 - Codice CIG. 9112348374**

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità “Ente Aggiudicatore”;

e

UNIPOLRENTAL S.p.A. (C.F. 01610670356 e P. I.V.A. 03740811207), con sede in via G.B. Vico n. 10/c, a Reggio Emilia (RE), nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Giovanni Orlandini presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Reggio Emilia - Repertorio Economico Amministrativo n. RE-199204 del 27.12.1994.

Premesso che con determina del Direttore Generale n. 21/2022 del 22.02.2022 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dell'area Gestionale

dell'azienda relativa al servizio di "Noleggio di mezzi aziendali" e, contestualmente, indetta una procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020 da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L. n. 76/2020 sull'importo posto a base di gara pari ad € 91.200 (novantunmiladuecento/00) relativo alla durata del servizio pari a 48 mesi, da precedersi con la pubblicazione di "Avviso esplorativo – Indagine di mercato;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 37/2022 del 28.03.2022, è stato affidato, a seguito di "Avviso esplorativo – Indagine di mercato" e successiva indizione di procedura negoziata, il servizio di "Noleggio di mezzi aziendali" – progetto 22021 alla società UNIPOLRENTAL S.p.A. di Reggio Emilia (RE), per l'importo di € 78.587,04 (settantottomilacinquacentottantasette/04) corrispondente ad un ribasso del 13,83% (tredici virgola ottantatre per cento) sull'importo posto a base di gara di € 91.200,00 (novantunmiladuecento/00);

- **che** l'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;

- **che** sono decorsi i trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, senza che vi siano state contestazioni o opposizioni;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato e si è concluso positivamente;

- **che**, in data 04.04.2022 l'Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di Euro 5.434,29 (cinquemilaquattrocentotrentaquattro/29);
- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Michele Cimolini

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Offerta presentata dalla società in sede di gara;
- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il Capitolato d'onori.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato suo Direttore Generale, affida alla società "UNIPOLRENTAL S.p.A." di Reggio Emilia

(RE), via G.B. Vico n. 10/c, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Noleggio di mezzi aziendali" - progetto n. 22021 con le modalità previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d'oneri predisposti per il servizio in parola, che costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 78.587,04 (settantottomilacinquecentoottantasette/04) che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito all'art. 14 del Capitolato d'oneri.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data fattura, secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01. 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo,

le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è 4PRR1AO.

ARTICOLO 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO

Il servizio viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al Capitolato d'Oneri, documenti questi sottoscritti dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta della società presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che non si ravvisano interferenze e rischi per il servizio di cui all'oggetto, pertanto, l'ente aggiudicatore non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

**ARTICOLO 6 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO -
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del contratto, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016, nonché l'art. 13 del Capitolato d'onori.

ARTICOLO 8 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha una durata di anni 4 (quattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei veicoli, come previsto all'art. 2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, ha costituito cauzione definitiva in € 5.434,29 (cinquemilaquattrocentotrentaquattro/29) a mezzo polizza fideiussoria n. 1/2599/96/186037227 emessa in data 04.04.2022 dalla Compagnia di Assicurazioni "Unipol SAI Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Parma, pari al

6,915% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 2).

La cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la società è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015. Tale cauzione viene svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 10 POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore, come previsto dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri si impegna a stipulare le sottoindicate polizze secondo le modalità previste dal medesimo articolo:

Responsabilità verso terzi, Responsabilità civile dei trasportati, Guasti accidentali (Kasko), Incendio, furto totale o parziale dell'autoveicolo compresa l'autoradio o altre apparecchiature installate dal fornitore al momento della consegna, Copertura di rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli e Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente

L'appaltatore è tenuto a trasmettere ad AGS i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 6 del Capitolato d'onori.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

Per questo tipo di servizio il subappalto non è previsto.

ARTICOLO 13 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e che l'importo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 14 – PENALE PER I RITARDI

Le parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali ritardi nella conduzione del servizio, verranno applicate le penali previste dall'art. 11 del Capitolato d'onori.

ARTICOLO 15 – ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti in Regione, durante lo svolgimento del servizio,

b) l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105, comma 8, D.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi

d) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto

inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

e) Resta facoltà di Ags di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

f) L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL e dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 16 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini

6

dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società Appaltatrice UNIPOLRENTAL S.p.A. è risultata regolare.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dall'agenzia regionale per il lavoro – ufficio per il collocamento mirato ambito territoriale Reggio Emilia con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 4101/2022 del 09.05.2022.

ARTICOLO 18 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale in Reggio Emilia (RE) – Via G.B. Vico n. 10/c.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l'Ente aggiudicatore e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, società controllate e collegate, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli

obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

ARTICOLO 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 24 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale descrittivo e prestazione e del Capitolato d'oneri prevalgono le prime.

ARTICOLO 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) Offerta della società UNIPOLRENTAL S.p.A. presentata in sede di gara;
- 2) Cauzione definitiva n. 1/2599/96/186037227 emessa in data 04.04.2022 dalla Compagnia di Assicurazioni "Unipol SAI Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Parma.".

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Capitolato d'oneri

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

UNIPOLRENTAL S.p.A.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(ing. Carlo Alberto Voi)

(Sig. Giovanni Orlandini)